

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Prometeia Advisor società di intermediazione mobiliare S.p.A." o in breve "Prometeia Advisor Sim S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale e amministrativa in Bologna.

La società ha la facoltà di istituire in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, sedi secondarie, uffici di rappresentanza e succursali.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto i servizi e le attività di investimento di cui all'Allegato I della Direttiva 2004/39/CE e all'art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione da parte delle competenti autorità di vigilanza.

In particolare essa svolgerà le seguenti attività:

- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione;
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

Le predette attività saranno svolte senza assunzione di rischi da parte della società e senza che questa detenga, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela.

La società potrà altresì svolgere ogni attività connessa e strumentale rispetto all'oggetto sociale incluse quelle di natura commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare e potrà assumere partecipazioni in altre società, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 800.000 (ottocentomila), suddiviso in numero 800.000 (ottocentomila) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono nominative ed attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. È esclusa l'emissione di titoli azionari di qualsivoglia categoria.

ASSEMBLEA

Articolo 6 - Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza dell'assemblea

L'assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria nei casi e modi di legge, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano il Sole-24 ORE almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o, in alternativa, tramite comunicazione scritta via posta, telefax o posta elettronica, con prova di avvenuto ricevimento, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso o la comunicazione conterranno l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

L'intervento in assemblea può essere effettuato anche mediante teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, con le modalità e secondo le procedure che saranno indicate nell'avviso di convocazione. In ogni caso dovranno essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea, la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni.

Articolo 7 - Validità delle deliberazioni dell'assemblea

Alle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse che per la validità delle deliberazioni da assumere.

Articolo 8 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, o da altra persona designata

dall'assemblea stessa. Spetta al presidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 - Composizione e durata del consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina ne determina il numero e la durata in carica.

Ogni amministratore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dai relativi regolamenti attuativi e dal codice civile.

Qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione si provvederà allo loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La revoca, cessazione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, e può inoltre nominare un vicepresidente.

Articolo 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, se nominato, che ne fissa anche l'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, con le modalità e secondo le procedure che saranno indicate nell'avviso di convocazione. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario; tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente o dall'amministratore delegato, se nominati, o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano.

Articolo 11 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente, se nominato.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 12 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci.

Articolo 13 - Comitato esecutivo e amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, da costituirsi tra i suoi componenti in numero variabile da tre a cinque membri.

Il consiglio può altresì attribuire particolari cariche, sempre nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più dei suoi membri, anche in via disgiunta, e può nominare un amministratore delegato.

Le riunioni del comitato esecutivo sono regolate dalle disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione, in quanto applicabili.

Articolo 14 - Compensi

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti anche da partecipazioni agli utili.

La remunerazione dell'amministratore delegato e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 15 - Direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore

generale.

Articolo 16 - Rappresentanza

La rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e al vicepresidente, se nominato. La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri, al direttore generale, se nominato, nei limiti delle proprie attribuzioni, quando a ciò delegati dal consiglio di amministrazione.

Collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 17 - Sindaci

L'assemblea elegge un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indicati dalla legge o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dai relativi regolamenti attuativi e dal codice civile.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina.

Articolo 18 - Attribuzioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale dovrà informare senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Sim.

Articolo 19 - Riunioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale si riunisce ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Articolo 20 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Bilancio e Utili

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea ordinaria che approva il bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La ricorrenza di tali esigenze è constatata dagli amministratori e adeguatamente motivata nella relazione sulla gestione.

Articolo 22 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, previa deduzione della quota prevista dalla legge al fine della costituzione della riserva legale, saranno distribuiti agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea e consentita dalla legge.

Articolo 23 - Acconti sui dividendi

Ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, gli amministratori hanno il potere di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ove non risultino perdite dall'ultimo bilancio approvato e sia intervenuto il rilascio, da parte della società di revisione, di un giudizio positivo sullo stesso.

Scioglimento della società

Articolo 24 - Liquidazione

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e compensi.

Articolo 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno osservate le disposizioni del codice civile e la disciplina speciale in materia di intermediazione mobiliare applicabile alle Sim.